

Registrato a Milano il 1° Settembre 1896 Atti Pubblici al N. 872
vol. 230 fog. 115 esatte lire 1206.

Il Ricevitore fto. Orazi

Copia in conformità dell'originale in più fogli tutti muniti delle pre-
scritte firme.

Milano li 2 settembre 1896

fto. Dr. Domenico Moretti fu Angelo Notaio di Milano.

Appendice 2

STATUTO

STATUTO DEL BANCO AMBROSIANO

SEDE IN MILANO
(Società Anonima)

*Costituito con Istrumento 27 Agosto 1896, N. 10117, 4570, rogito
dott. DOMENICO MORETTI Notaio di Milano*

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

È costituita una Società Anonima fra Carolici sotto la denomina-
zione

BANCO AMBROSIANO

La Società avrà sede in Milano e potrà aprire Agenzie anche fuori
di Milano.

Art. 2.

La Società avrà durata di cinquant'anni a partire dalla data del De-
creto del Tribunale che avrà autorizzata la trascrizione della stessa nei
Registri delle Società commerciali, e potrà essere prorogata.

TITOLO II
DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ

Art. 3.

La società ha per scopo di esercitare e promuovere lo sviluppo del credito commerciale ed agrario a norma di Legge, sia a vantaggio dei Soci che dei terzi, Corpi morali, Opere pie ed Istituti cattolici ed in particolare:

- a) di ricevere depositi a risparmio od in conto corrente, rilasciando libreni sia al portatore che nominativi e buoni a scadenza fissa;
- b) impiegare tali somme nello sconto e risconto di cambiali ed effetti di commercio, in acquisto di titoli pubblici, in sovvenzioni e prestiti a conto corrente od a scadenza fissa con pegno, sopra valori pubblici o merci o con fidejussione;
- c) aprire conti correnti ipotecari a scadenza non maggiore di un anno per una somma complessiva non maggiore della metà del capitale sociale;
- d) comperare e vendere titoli pubblici per conto di terzi e fare altre operazioni bancarie come il servizio di cassa, ricevere in custodia valori, titoli, emettere assegni, ecc.

TITOLO III
DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE AZIONI

Art. 4.

Il capitale sociale è stabilito in lire 1.000.000 (un milione di lire italiane) diviso in 10.000 (diecimila) Azioni da L. 100 (cento) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dei soci

Art. 5.

Il versamento del capitale, verrà fatto ad ogni richiesta del Consiglio d'amministrazione della Società e non oltre il termine di anni 2 (due) dalla costituzione della Società.

Art. 6.

Le azioni saranno nominative ed al portatore e quest'ultime nel numero limitato come appresso.
Le Azioni nominative non potranno essere cedute o vincolate a pegno, che col consenso del Consiglio d'amministrazione.

Le Azioni della Società quando fossero interamente liberate, potranno a giudizio del Consiglio d'amministrazione essere tramutate in Azioni al portatore purché il loro complesso non superi un quinto del capitale sociale.

I nuovi soci dovranno obbligarsi ad accettare lo Statuto della Società.

Gli Amministratori potranno acquistare le Azioni della società con somme da prelevarsi dagli utili accertati a sensi dell'art. 144 vigente Codice di Commercio.

Art. 7.

Oltre ai titoli stabiliti dal Codice di Commercio, dovranno essere esclusi dalla Società gli eredi e successori di quei Soci che entro tre mesi dalla morte non accertassero il presente Statuto e quelli che fossero condannati per qualunque reato contro la proprietà ed il buon costume o fossero dal Consiglio dichiarati indegni d'appartervi, salvo richiamo dell'escluso all'Assemblea (come all'art. 18 lett. g). — In caso di esclusione del Socio, le Azioni saranno vendute dal Banco per conto del Socio, ed il relativo ricavato sarà consegnato al Socio escluso.

TITOLO IV
DEL BILANCIO E RIPARTIZIONE UTILI

Art. 8.

Alla fine di ogni anno gli amministratori procederanno alla formazione del Bilancio sociale.

Art. 9.

Degli utili netti del Bilancio verrà prelevato un decimo almeno per fondo di riserva, ed una somma a titolo di dividendo a favore degli Azionisti fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del capitale versato.

Gli utili che rimarranno dopo fatto queste deduzioni saranno distribuiti per 4/10 (quattro decimi) ancora a favore degli Azionisti, per 1/10 (un decimo) a favore del Consiglio d'amministrazione e per 1/10 (un decimo) a favore degli impiegati, e per 4/10 (quattro decimi) a scopo di beneficenza e specialmente per scuole cattoliche, a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

TITOLO V
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

L'Amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio composto di undici membri.

La nomina del Consiglio d'Amministrazione sarà fatta dai Soci. Gli amministratori dureranno in carica quattro anni.

Dopo due anni della nomina si farà l'estrazione a sorte a termine dell'art. 124 Codice di Commercio, di una metà dei membri del Consiglio, dedotto uno dal numero totale per essere surrogato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 11.

Gli amministratori oltre il decimo degli utili, di cui all'art. 9, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione di tale ufficio. Il decimo degli utili sarà diviso per metà fra tutti i membri del Consiglio, e per l'altra metà in proporzione delle sedute alle quali intervennero.

Art. 12.

Ogni amministratore dovrà dare una cauzione per la sua gestione fino alla concorrenza della cinquantesima parte del capitale sociale, e tale cauzione sarà data mediante deposito nella cassa sociale di tante Azioni della Società con vincolo da iscriversi nel libro delle Azioni.

Art. 13.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione è interdetto di fare operazioni di sconto col Banco.

Art. 14.

I Consiglieri eleggeranno fra loro un Presidente ed un Vice-Presidente, questi dureranno in carica due anni e saranno rieleggibili.

Art. 15.

Il Presidente avrà la firma sociale. Per le operazioni ordinarie basterà la firma collettiva di un Consigliere e del Segretario del Banco, o di chi per esso, previa autorizzazione.

Art. 16.

Il Consiglio d'Amministrazione formulerà un Regolamento interno col quale determinerà le norme da osservarsi circa la misura dell'interesse da corrispondersi ai depositanti e circa la decorrenza del medesimo, le formalità relative alla emissione delle Azioni ed ai libretti dei depositi; al Comitato di Sconto, alle qualità e quantità delle firme delle cambiali scontate, alla pianta del personale e suo emolumento ed in generale a tutte le discipline che l'Assemblea degli Azionisti credesse opportuno di stabilire per l'esatta osservanza dello statuto presente.

Nella pianta degli impiegati, si farà un Segretario generale alle dipendenze del Consiglio d'Amministrazione. In questo regolamento si richiameranno anche tutte le disposizioni di legge relative all'Amministrazione delle Società Anonime.

TITOLO VI
DEI SINDACI

Art. 17.

In ogni Assemblea generale ordinaria, verranno eletti i Sindaci. I Sindaci ordinari saranno 3 (tre), i supplenti saranno 2 (due). I Sindaci tanto ordinari che supplenti potranno essere scelti anche fuori dei Soci. I Sindaci avranno una retribuzione fissa da determinarsi dall'Assemblea, oltre il rimborso delle spese.

TITOLO VII
DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 18.

Spetterà all'Assemblea dei Soci:

- a) discutere e approvare i Bilanci;
- b) nominare i membri del Consiglio d'Amministrazione della Società ed i Sindaci;
- c) sciogliere, prorogare o fondere la Società con altre;
- d) ridurre od aumentare il capitale sociale;
- e) cambiare l'oggetto della Società;
- f) fare modificazioni allo Statuto;
- g) deliberare sull'esclusione dei Soci di cui all'art. 7.

Art. 19.

Nell'Assemblea dei Soci ogni Azionista avrà un voto fino a cinque Azioni.

L'Azionista che possiede più di cinque Azioni fino a cento, avrà diritto ad un voto ogni cinque Azioni, e per quelle che possiede oltre il numero cento, avrà diritto ad un voto ogni 25 (venticinque) Azioni. Nessuno potrà avere per sé od in rappresentanza più di 200 (duecento) voti.

I Soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio munito da speciale delegazione.

Le sedute non saranno valide se non sono presenti o rappresentati tanti Soci rappresentanti $\frac{3}{5}$ (tre quinti) del capitale sociale. In mancanza del numero legale si farà altra seduta quindici giorni dopo e le deliberazioni allora saranno valide qualunque sia il numero dei Soci, salvo il disposto dell'art. 20.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea basterà che otten-
gono la maggioranza dei voti dei Soci presenti, eccetto che si tratti degli
oggetti alle lettere c) d) f) di cui all'art. 18, nei quali occorrerà il voto di
tanti Soci rappresentanti $\frac{3}{5}$ (tre quinti) del capitale sociale, e se si tratta
dell'oggetto alla lettera e) occorrerà il voto di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci.

Art. 21.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci contenente l'ordine del giorno dovrà pubblicarsi oltreché nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, anche nel giornale della Prefettura di Milano 15 giorni prima dell'adunanza.

Art. 22.

Le azioni al portatore debbono essere depositate cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il deposito sarà fatto nelle Casse della Società o in quelle altre che verranno indicate dall'avviso di convocazione.

Art. 23.

Nel caso che dovesse farsi la liquidazione della Società, la Commissione liquidatrice sarà scelta dall'Assemblea fra i Soci in numero di cinque.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Il primo esercizio sociale verrà chiuso colla formazione del Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 1897 (mille ottocento novantasette).

Art. 25.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato ad apportare al presente Statuto quelle modifiche di ordine di forma che possono essere richieste per ottenere il provvedimento di cui l'art. 91 del Codice di Commercio.

Milano, li 2 ottobre 1896.

Dot. Domenico Moretti fu Angelo, notaio di Milano.

Presentato addì 3 ottobre 1896 ed iscritto al n. 803 registro d'ordine, al n. 714 reg. trascrizioni e n. 3177 registro società, vol. 107 n. 364.

Milano, dalla Cancelleria del Regio Tribunale Civile e Penale, addì 3 ottobre 1896.

Il Cancelliere
GUASTI.